



TRIBUNALE DI PESARO

Decreto

Il Giudice,

letto il ricorso ex art. 14 ter legge n. 03/12;

vista la relazione della professionista nominata ex art. 15 della legge citata, la quale verificava la veridicità dei dati esposti dalla parte ricorrente, senza segnalare profili di particolare criticità;

ritenuto che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7 co. 2 lett.

a) e b), atteso che, per un verso, BALDELLI GRAZIANO non risulta essere un soggetto fallibile (essendo oggi in pensione, amministratore unico della soc. Albamobili Srl, attualmente fallita, ed essendo stato socio della soc. Albamobili di Baldelli Graziano & C. snc cancellata nel 2012) e che, per altro verso, non ha fatto ricorso – negli ultimi cinque anni – ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;

vista la documentazione prodotta;

preso atto che la attuale condizione di sovraindebitamento risale a vicende relative all'attività di impresa prima esercitata;

rilevato che è stata eseguita la comunicazione all'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 14 ter co. 4 legge n. 03/12;

ritenuto che va nominato un liquidatore e che in merito non vi sono incompatibilità a nominare la stessa professionista che ha svolto le funzioni di organismo di composizione della crisi;

rilevato che spetta al giudice quantificare le somme necessarie al mantenimento e che tale incumbente non può prescindere dalle finalità della procedura;

considerato che quindi è necessario contemperare la necessità di superare o regolamentare lo stato di indebitamento del debitore garantendo a quest'ultimo e alla famiglia una condizione di vita dignitosa ma anche tutelare la legittima aspettativa ed il diritto dei creditori di veder soddisfatte, almeno in parte, le proprie pretese;

rilevato che, attualmente, la parte debitrice risulta percepire una pensione (netta) di circa euro 1.350,00;

rilevato che il ricorrente vive da solo;

considerato che sono stati indicati da quest'ultimo esborsi mensili per circa euro 950,00;

preso atto che l'istante sostiene un significativo canone di locazione, è possibile reputare congruo il fabbisogno indicato;

ritenuto che il ricorrente - unitamente agli altri beni - prospetta di versare mensilmente alla procedura euro 400,00;

ritenuto pertanto che, a mente il fabbisogno di euro 950,00, il ricorrente debba versare alla procedura tutta la quota della propria pensione mensile, e comunque non meno di 400,00 euro, che ecceda la soglia di fabbisogno indicata;

ritenuto che, trattandosi di procedimento di liquidazione del patrimonio, tutto il patrimonio - mobile e immobile, presente e sopravvenuto - del debitore sarà acquisito, salvo espresse esclusioni, alla procedura in funzione del soddisfacimento dei creditori;

(-) non è stata avanzata alcuna richiesta di esclusione di specifici beni;

p.q.m.

(-) dichiara aperta la procedura di liquidazione, ai sensi dell'art. 14 ter della legge n. 03/2012, a carico di GRAZIANO BALDELLI, nato a Saltara (PU) il giorno 24.02.1943 e residente a Saltara (PU), via Bertozzini n. 12;

(-) nomina quale liquidatore - visti gli artt. 15 co. 8 e 14 quinquies co. 2 lett.a) - la professionista già individuata come O.C.C. in sede di predisposizione della relazione;

(-) dispone che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati, per estratto, entro giorni 15, a cura del liquidatore, nella cronaca locale del Resto del Carlino e notificati ai creditori individuati nella relazione depositata dall'organismo di composizione della crisi, avvertendo i creditori che possono proporre reclamo ai sensi dell'art 10, comma 6, della legge n 3/2012;

(-) dispone il divieto di iniziare o proseguire, fintanto che il provvedimento di chiusura della procedura non sia divenuto definitivo, azioni cautelari o esecutive e di acquistare titoli di prelazione nei confronti del ricorrente da parte dei creditori che abbiano titolo o causa anteriori al deposito del ricorso;

(-) stabilisce che il debitore versi alla procedura la quota della propria pensione mensile, e comunque non meno di 400,00 euro, eccedente la soglia di fabbisogno indicata in parte motiva;

(-) concede al liquidatore giorni 60 per procedere all'inventario ed alla stima dei beni ai sensi dell'art 14 sexies della legge n 3/2012, autorizzandolo espressamente a tale fine ad eseguire controlli anche presso l'anagrafe tributaria e presso gli istituti di credito, ed ulteriori giorni 30 per presentare il piano di liquidazione ai sensi dell'art.14 novies della legge n. 03/12, tenendo conto delle disposizioni sopra evidenziate circa la determinazione del patrimonio del debitore;

(-) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, nei rispettivi registri laddove nel patrimonio da liquidare siano compresi beni immobili o beni mobili registrati nonché, in caso di svolgimento di attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

(-) ordina la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, per i quali non sia stato disposto alcun esonero, incaricando il liquidatore di provvedere all'attuazione dell'incombente in assenza di esecuzione spontanea;

(-) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Pesaro, il 30.06.2021

Il Giudice